



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Alfredo Grasselli	Presidente aggiunto
Emanuele Scatola	Primo Referendario (relatore)
Ilaria Cirillo	Primo Referendario
Domenico Cerqua	Primo Referendario
Rosita Liuzzo	Primo Referendario
Tommaso Martino	Primo Referendario
Marco Nappi Quintiliano	Referendario

nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (nel prosieguo, per brevità, Tuel);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato dalle Sezioni Riunte con deliberazione n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista la nota acquisita al protocollo di questa Sezione n. 9915 del 23/12/2024, con la quale il Presidente della Giunta regionale della Regione Campania ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, nei termini indicati più avanti;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 16/2025, con la quale è stata fissata l'odierna camera di consiglio;

Udito, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025, il Magistrato relatore, Primo Referendario Emanuele Scatola.

OGGETTO DEL PARERE

La richiesta di parere formulata dal Presidente della Giunta regionale campana verte sull'interpretazione dell'art. 19, comma 9-bis, del d. lgs. n. 175/2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (nel prosieguo, per brevità, anche TUSP), introdotto dall'articolo 1, comma 898 (rubricato "Disposizioni in materia di distacco o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico"), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", a mente del quale "al personale di cui al presente articolo [personale dipendente delle società a controllo pubblico, N.d.R.] e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026".

Con riferimento a tale disposizione, l'Amministrazione regionale formula il seguente quesito: *"se, come si reputa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli istituti di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (comandi o distacchi), come contemplati dalla norma in riferimento, trovino applicazione in ragione di contingenze da valutarsi anno per anno fino al 2026, contemperando le esigenze dell'ente pubblico con quello delle società dallo stesso partecipate, a prescindere dalla individuazione soggettiva delle risorse societarie coinvolte (che potrebbero aver già svolto, in annualità precedenti, attività presso l'ente pubblico socio, in posizione di comando o di distacco)".*

A sostegno dell'interpretazione adombrata nella richiesta di parere, l'Ente osserva che la disposizione in esame, *<<parlando di "comandi", lascia intendere che, fino al 31/12/2026, ce ne possano essere più d'uno, anche relativi alla stessa unità di personale, con termine annuale, tenuto altresì conto che detti comandi possono essere attivati anche "per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", circostanza che implica una necessaria continuità dell'azione amministrativa>>.*

Per corroborare tale linea ermeneutica, la Regione soggiunge che la *"scelta del personale da comandarsi pertenga all'ente richiedente, posto che la norma ha previsto sufficienti guarentigie affinché non si consolidino posizioni irregolari presso l'ente e, nel contempo, non si depauperi il patrimonio aziendale.*

Infine, in senso favorevole all'esegesi prospettata nella richiesta di parere, secondo l'Amministrazione, *"milita, sul piano testuale, l'assenza, nella detta disposizione di specifici divieti o limiti soggettivi a carico delle società partecipate".*

DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto essa è formulata dal Presidente della Giunta regionale della Regione Campania, ossia dal legale rappresentante dell'Ente, in conformità a un consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie (cfr., deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006).

2. Ammissibilità oggettiva.

Sotto il profilo oggettivo dell'attinenza alla materia "contabilità pubblica", il Collegio ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile.

La norma su cui si appunta la richiesta di parere detta "*disposizioni in materia di distacco o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico*", come emerge dalla rubrica dell'articolo 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*"), che ha inserito il comma 9-bis nell'ambito dell'art. 19 TUSP.

In sintesi, l'art. 1, comma 898, della suddetta legge di bilancio ha introdotto un regime temporaneo applicabile ai comandi e ai distacchi del personale delle società a controllo pubblico, mediante aggiunta di un comma, segnatamente il comma 9-bis, nell'ambito dell'art. 19 TUSP, che si occupa appunto della gestione del personale delle società a controllo pubblico.

Trattasi, pertanto, di una disposizione introdotta dalla legge di bilancio per il triennio 2023-2025: ciò depone nel senso della sua natura finanziaria.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che una richiesta di parere rientra "*nella materia della contabilità pubblica, [allorquando] attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie*" (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 325/2015/PAR).

A ciò si aggiunga che agli istituti del comando e del distacco sono chiaramente associabili effetti finanziari connessi al rimborso del trattamento fondamentale all'ente di appartenenza (art. 70, comma 12, TUIPI) e alla corresponsione del trattamento economico accessorio da parte dell'amministrazione destinataria. Il che determina un incremento di tale aggregato di spesa per l'amministrazione che utilizza il personale in

posizione di comando o distacco e l'esigenza di verificarne gli effetti alla luce dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, l'art. 70, comma 12, del d.lgs. n.165 del 2001 è volto anche a garantire la corretta allocazione della spesa nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

Peraltro, sussiste la necessità di rispettare i limiti quantitativi fissati dall'art. 30, comma 1-*quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001, ai fini del contenimento del fenomeno e, quindi, della spesa che da esso deriva.

Le suddette considerazioni confermano l'attinenza alla materia contabile del quesito formulato dalla Regione, nell'accezione dinamica - *«che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri»* - accolta dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010) che hanno ritenuto ammissibili quesiti che sono *«in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio»*.

Peraltro, in diverse pronunce emesse in sede consultiva, questa Corte ha espresso pareri in materia di mobilità (Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 56/2017), di comando e distacco (Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 177/2017/PAR) del personale delle società a controllo pubblico.

3. Merito.

Come è stato anticipato, la norma su cui si appunta la richiesta di parere detta *“disposizioni in materia di distacco o comando dei dipendenti delle società a controllo pubblico”*, come emerge dalla rubrica dell'articolo 1, comma 898, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha inserito il comma 9-*bis* nell'ambito dell'art. 19 TUSP.

Tale comma 9-*bis* introduce una disciplina temporanea secondo cui, *“anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del PNRR”*, al personale delle società a controllo pubblico (e degli enti pubblici non economici) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 30 del d. lgs. n. 276/2003 (distacchi) e 56 del D.P.R. n. 3/1957 (comandi), nel rispetto dei i

limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001, con la precisazione, che tali comandi o distacchi *“non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026”*.

In sintesi, l'art. 1, comma 898, della legge di bilancio 2023 introduce un regime temporaneo applicabile ai comandi e ai distacchi del personale delle società a controllo pubblico, mediante aggiunta di un comma, segnatamente il comma 9-*bis*, nell'ambito dell'art. 19 TUSP, che si occupa appunto della gestione del personale delle società a controllo pubblico.

La possibilità di attivare tali comandi e distacchi è motivata con riferimento ad esigenze *“strettamente collegate all'attuazione del PNRR”*, come emerge dal tenore letterale della norma in esame e dal limite temporale - non casuale - del 31/12/2026, come termine di utilizzazione di tali istituti, considerato che il PNRR dovrà essere portato a compimento entro il 2026. La formulazione della norma, tuttavia, è tale da non escludere l'attivazione di tali strumenti per altre ragioni, anche se dall'ordito normativo affiora, per le ragioni esposte, uno stretto collegamento, sia testuale che temporale, con il PNRR.

Con riferimento alla disposizione in rassegna, l'Amministrazione regionale ha formulato il seguente quesito: *“se, come si reputa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli istituti di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (comandi o distacchi), come contemplati dalla norma in riferimento, trovino applicazione in ragione di contingenze da valutarsi anno per anno fino al 2026, contemperando le esigenze dell'ente pubblico con quello delle società dallo stesso partecipate, a prescindere dalla individuazione soggettiva delle risorse societarie coinvolte (che potrebbero aver già svolto, in annualità precedenti, attività presso l'ente pubblico socio, in posizione di comando o di distacco)”*.

Giova premettere che la Corte di cassazione ha chiarito, in tema di società a controllo pubblico, che *“le procedure seguite per l'assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento*

delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui all'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modificazioni, dalla l. n. 133 del 2008" (Cass., Sez. Unite, ordinanza, 03/07/2023, n. 18749).

In una recente pronuncia (sentenza 30/10/2020, n. 227), con specifico riferimento al comando di personale delle società partecipate, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni di legge molisane che consentivano l'utilizzazione temporanea del personale delle società partecipate presso enti regionali.

In questa occasione, il Giudice delle leggi ha osservato come *"il legislatore statale, nel disciplinare le società a partecipazione pubblica ed il rapporto di lavoro dei dipendenti, all'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016, non ha previsto la possibilità del comando presso le amministrazioni, e non a caso"*.

Al riguardo, la Corte costituzionale ha osservato come *"è pur vero, infatti, che già con l'art. 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, e poi con il citato art. 19 del d. lgs. n. 175 del 2016, sono stati introdotti criteri di selezione ai fini delle assunzioni del personale in questione, ma è anche vero che non si è mutata la natura strettamente privatistica del rapporto, né si è imposta una procedura propriamente concorsuale"*.

Per tale ragione, ad avviso della Consulta, *"rimane fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, ma anche, e più sostanzialmente, nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall'art. 97 Cost., ed in quelli in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost."*.

La Corte costituzionale ha osservato come *"l'estensione della possibilità di comando (...) inficia il sistema organizzativo e finanziario costruito dal legislatore*

statale, permettendo di fatto una incontrollata espansione delle assunzioni, con il duplice effetto negativo di scaricare oneri ingiustificati sulle società pubbliche, indotte ad assumere personale non necessario, e di alterare il delicato equilibrio che dovrebbe presiedere al rapporto fra organici e funzioni”.

In sintesi, il parametro di costituzionalità su cui si fonda la declaratoria di illegittimità costituzionale non risiede solo nell’invasione di un ambito materiale riservato alla potestà esclusiva statale (“*ordinamento civile*”), ma in modo ancora più pregnante assume rilievo, secondo la Corte, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, co. 2, Cost.).

In disparte i profili inerenti al riparto di competenza legislativa - che in questa sede, trattandosi di norma statale, non rilevano - preme sottolineare come la Corte abbia chiarito *expressis verbis* che tra personale delle società partecipate e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni sussiste “*una barriera tuttora insuperabile*”, che trova la sua giustificazione “*anche, e più sostanzialmente, nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall'art. 97 Cost.*”.

Pertanto, la suddetta barriera è espressione del principio costituzionale del buon andamento e del concorso pubblico (art. 97, co. 2 e 4, Cost.), che si impongono anche al legislatore statale nel disciplinare la materia *de qua*.

Al riguardo, si osserva come lo stabile coinvolgimento personale delle società a controllo pubblico nell’organizzazione amministrativa possa minare il rispetto sostanziale dell’art. 97, commi 2 e 4, della Costituzione, che individua nel pubblico concorso la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, Corte cost. sentt. nn. 134/2014, 277/2013, 137/2013, 28/2013, 3/2013, 212/2012, 177/2012, 99/2012 e 293/2009).

Il ricorso a istituti come il comando e il distacco di personale delle società a controllo pubblico finisce con l’indebolire e depauperare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, senza intervenire strutturalmente, nel quadro dei principi costituzionali, sui sistemi di

individuazione dei fabbisogni, pianificazione ed espletamento delle procedure di reclutamento, formazione, aggiornamento professionale e sviluppo delle carriere nel pubblico impiego.

Inoltre, dietro al ricorso a personale delle società a controllo pubblico si annida il rischio di discontinuità e dispersione delle conoscenze acquisite, in quanto trattasi di risorse umane destinate a rientrare nella società da cui dipendono.

Ciò non risponde in modo stabile ai fabbisogni professionali del soggetto pubblico e appare in contrasto con il principio di buon andamento dell'*agere* pubblico (art. 97, co. 2, Cost.), inteso come canone di necessaria autosufficienza della struttura organizzativa in vista della realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, tanto più a fronte della crescente complessità dell'attività amministrativa e della conseguente, maggiore qualificazione richiesta alle risorse umane.

In questo quadro si inserisce l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, che deve essere assicurata dal personale dell'amministrazione. Tale continuità non può dipendere dalle prestazioni lavorative del personale di società a controllo pubblico, che può fornire un ausilio, in via eccezionale e temporanea, nei limiti stringenti in cui è ammesso il comando o distacco presso l'amministrazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non sembra revocabile in dubbio che la disciplina temporanea dettata dal comma 9 *bis* - che autorizza, per un breve turno di tempo, il comando e il distacco del personale delle società a controllo pubblico presso le pubbliche amministrazioni - abbia carattere eccezionale. Pertanto, le norme che esso pone sono di stretta interpretazione (art. 14 Preleggi).

Peraltro, al fine di autorizzare temporaneamente l'ipotesi di comando di cui si discorre, il comma 9-*bis* utilizza la tecnica del richiamo all'art. 56 del D.P.R. n. 3/1957, il quale prevede che il comando sia disposto "*per tempo determinato e in via eccezionale*".

L'art. 30, comma 1-*quinqies*, del d. lgs. n. 165/2001 - richiamato anche dal comma 9-*bis* dell'art. 19 TUSP - ammette i comandi e distacchi tra

amministrazioni “*esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all’esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo*”. Il legislatore accorda, dunque, netta preferenza all’istituto della mobilità e limita lo spazio operativo del comando e del distacco ad una percentuale dei posti non coperti con la mobilità stessa.

Agli argomenti testuali che configurano il comando tra pubbliche amministrazioni come istituto eccezionale (art. 56 D.P.R. n. 3/1957 e art. 30, comma 1-*quinquies*, d. lgs. n. 165/2001), nel caso di comando di personale delle società a controllo pubblico, si aggiungono ulteriori argomenti, derivanti dal principio costituzionale di buon andamento e del concorso pubblico (art. 97, co. 2 e 4, Cost.), che confermano l’eccezionalità dell’autorizzazione temporanea concessa dal comma 9-*bis* dell’art. 19 TUSP.

Per le ragioni esposte, non sono ammissibili interpretazioni dirette a dilatare la portata applicativa della disposizione temporanea dettata dal predetto comma 9-*bis*.

Trattandosi di una disposizione di stretta interpretazione (art. 14 Preleggi), questa Sezione ritiene che il significato della norma si ricavi agevolmente dal suo tenore letterale: da un lato, il legislatore individua in un anno la durata che il singolo comando o distacco non può eccedere; dall’altro, individua nel 31/12/2026 il termine ultimo e invalicabile di utilizzazione di tutti i comandi e distacchi del personale delle società a controllo pubblico, indipendentemente dalla data di attivazione.

Pertanto, ad esempio, un eventuale comando o distacco attivato a luglio 2026 non potrebbe comunque andare oltre il 31/12/2026 e avrebbe necessariamente durata infrannuale, stante il termine ultimo di utilizzazione fissato dal comma 9-*bis*.

In sintesi, il legislatore ha posto chiaramente un duplice limite alla possibilità di valicare la barriera insuperabile (cfr. Corte cost. n. 227/2020) tra personale delle società a controllo pubblico e pubblica amministrazione, ammettendo, in via eccezionale e temporanea, l’applicazione della disciplina del comando e distacco fissata, rispettivamente, dagli artt. 56 D.P.R. n. 3/1957 e 30 del d.

lgs. n. 276/2003, per esigenze strettamente collegate all'attuazione del PNRR, anche se non in via esclusiva.

Un primo limite è riferito alla durata massima del singolo comando, che non può eccedere un anno; vi è poi un secondo limite di utilizzazione di qualsiasi comando o distacco effettuato ai sensi di tale norma, individuato nel 31/12/2026, indipendentemente dalla data di attivazione: i comandi e i distacchi che trovano il proprio titolo legittimante nella norma in esame devono cessare al 31/12/2026, non potendo essere utilizzati oltre tale data.

Sotto il profilo della *ratio legis*, il primo limite mira a evitare che il singolo comando si stabilizzi per un turno di tempo eccedente un anno, individuato come durata massima, mentre il secondo limite è riferito, in generale, alla possibilità di comandare o distaccare personale delle società a controllo pubblico presso l'amministrazione. Tutti i comandi e distacchi autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 9-bis, TUSP devono cessare, infatti, alla data del 31/12/2026, quale che sia la data di attivazione. Il che conferisce carattere temporaneo alla norma in esame e attenua i possibili profili di incostituzionalità della norma stessa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, e con specifico riferimento al quesito formulato dalla Regione Campania, il Collegio ritiene che il significato da ricavare dal dato normativo sia inequivocabile: i singoli comandi o distacchi, riferiti ad una determinata risorsa umana di una società a controllo pubblico, *"non possono eccedere la durata di un anno"*.

La tecnica normativa non lascia adito a dubbi: il legislatore ha inteso limitare ad un anno la durata massima, che non è possibile eccedere, del singolo comando o distacco. Il divieto di eccedere tale durata depone nel senso di escludere che alla scadenza si possa attivare un nuovo comando o distacco del medesimo dipendente.

Diversamente, consentendo l'attivazione di più comandi, di durata annuale, riferiti alla stessa unità di personale, fino al limite temporale di utilizzazione del 31/12/2026, si svuoterebbe di significato il dato testuale che individua in un anno la durata che tali comandi *"non possono eccedere"*.

Si tratta di limiti temporali essenziali ai fini della tenuta del sistema, stante la tensione che questo tipo di comando o distacco crea con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del concorso pubblico (art. 97, commi 2 e 4, Cost.).

A sostegno dell'interpretazione adombrata nella richiesta di parere, l'Ente osserva che la disposizione in esame, <<parlando di "comandi", lascia intendere che, fino al 31/12/2026, ce ne possano essere più d'uno, anche relativi alla stessa unità di personale, con termine annuale, tenuto altresì conto che detti comandi possono essere attivati anche "per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", circostanza che implica una necessaria continuità dell'azione amministrativa>>.

Il Collegio non condivide tale argomento.

Il riferimento ai "comandi" non sottende la possibilità di attivare più comandi, con termine annuale, relativi alla stessa unità di personale della società a controllo pubblico.

L'uso del plurale nel testo legislativo si spiega agevolmente ove si consideri che le unità interessate dal comando possono essere anche più una, purché siano osservati i limiti quantitativi fissati dall'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001, espressamente richiamato dal comma 9-*bis*.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- rende il parere nei termini di cui in motivazione;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

L'Estensore
(Emanuele Scatola)

Il Presidente
(Massimo Gagliardi)

Depositata in Segreteria il
12 febbraio 2025
Per il Direttore della Segreteria

(dott. Mauro Grimaldi)